

Allegato A al rep. 15587/10793

STATUTO

della

"CASSA DEL TRENINO S.p.A."

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto Sociale

Art.1

DENOMINAZIONE E SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI CONTROLLO

E' costituita in base all'art. 8-bis della Legge Provinciale 9 aprile 1973, n. 13, una Società per azioni con la denominazione

"CASSA DEL TRENINO S.p.A."

La società quale strumento in house providing di intervento dei soci pubblici è soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dai successivi articoli 14 e 26 in materia di controllo analogo. La società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile.

Art. 2

SEDE

La Società ha sede in Trento.

Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede legale.

Art. 3

DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

Art. 4

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto ogni attività affidatale dalla Provincia autonoma di Trento, in qualità di suo strumento operativo di sistema, concernente la gestione di risorse finanziarie e contributi da assegnare alla Società dalla Provincia medesima. La Società assicura il reperimento delle risorse finanziarie utili alla realizzazione di investimenti pubblici e progetti di sviluppo economico, il compimento di ogni iniziativa utile all'ottimizzazione delle attività di gestione della liquidità all'interno del sistema pubblico della finanza provinciale ed all'innovazione del sistema finanziario pubblico provinciale. La Società opera prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 18 giugno 2006, n. 3, nonché con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

Nella formula tipo si precisa che vanno indicati eventualmente i soggetti indicati dalla legge istitutiva o autorizzatoria della costituzione o partecipazione societaria, qualora sia stata adottata; di seguito si propone

un formulazione esemplificativa.

La Società provvede all'erogazione, per conto della Provincia autonoma di Trento, dei finanziamenti, sia sotto forma di contributi in conto capitale che in conto annualità, previsti dalla legislazione provinciale ed inseriti fra le spese di investimento, in favore degli enti e soggetti individuati al comma 1 dell'art. 8-bis della Legge Provinciale 9 aprile 1973, n. 13.

La Società eroga inoltre agli enti locali, per conto della Provincia, anche altre assegnazioni previste dalla normativa provinciale.

La Società, infine, su richiesta della Provincia autonoma di Trento anticipa agli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale le somme necessarie alla realizzazione di interventi già finanziati dalla Provincia autonoma di Trento, ovvero dalla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol, dallo Stato o dall'Unione Europea con risorse che transitano sul bilancio della Provincia; anticipa altresì, per conto della Provincia, che ne garantisce il rimborso, spese previste dalla normativa in vigore entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Le erogazioni di risorse finanziarie e contributi previste nei precedenti commi del presente articolo 4 da parte della Società avverranno nel rispetto delle previsioni normative che precludono alla Società l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Le erogazioni di risorse finanziarie e contributi da parte della Società nei confronti dei soggetti indicati al comma 2° del presente articolo 4 possono avvenire anche per il tramite di banche e di altre istituzioni finanziarie.

La Società può, inoltre, nel rispetto della normativa vigente:

- a) promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio;
- b) assumere partecipazioni in società che abbiano come oggetto sociale esclusivo la produzione o l'erogazione di beni o servizi strumentali all'attività istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
- c) assumere partecipazioni in società, diverse da quelle di cui al punto b), operanti in ogni altro settore nel quale, per disposizione di legge o per determinazione della Giunta provinciale, l'attività della partecipata sia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia autonoma di Trento;
- d) assumere partecipazioni in società, diverse da quelle di cui ai punti b) e c), purché tali partecipazioni non consentano alla Società di esercitare una influenza dominante sulle società partecipate;
- e) concedere garanzie, esclusivamente per le finalità connesse o accessorie alle attività sopra elencate, in favore degli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento, nel rispetto delle previsioni normative che precludono alla Società l'esercizio della predetta attività nei confronti del pubblico;
- f) prestare attività di consulenza e assistenza in materia finanziaria in favore della Provincia, delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia stessa nonché degli altri enti e soggetti collegati alla finanza provinciale qualora di interesse della Provincia in relazione ai possibili impatti positivi per la finanza provinciale, anche nell'ambito della procedura per l'autorizzazione, da parte della Provincia, alla contrazione di operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali della Provincia stessa;

g) svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalla Provincia ai sensi dell'art. 8-bis della L.P. n. 13/1973 che non sia in contrasto con il presente oggetto sociale.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, compresi l'investimento in fondi comuni di investimento od altri organismi di investimento collettivo del risparmio, in ogni caso nel rispetto delle previsioni normative che precludono alla Società l'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico, che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo all'affidamento diretto di compiti alla Società da parte degli Enti Pubblici Soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 4 bis

A parziale integrazione di quanto disposto dall'art. 4 del presente Statuto, la Società potrà gestire e conservare sino alla loro naturale scadenza i rapporti contrattuali di finanziamento attualmente in essere fra la Società e gli enti e soggetti individuati al comma 1 dell'art. 8-bis della Legge Provinciale 9 aprile 1973 n. 13, restando fermo - in considerazione delle previsioni normative che precludono l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma - il divieto di stipulare o farsi in qualunque modo cessionaria di nuovi contratti di tale genere o natura rispetto a quelli già stipulati alla data del 31 dicembre 2008.

Titolo II

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 52.555.650,00 (cinquantadue milioni cinquecento cinquantacinquemila seicentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in numero 52.555.650,00 (cinquantadue milioni cinquecento cinquantacinquemila seicentocinquanta virgola zero zero) azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni possono appartenere alla Provincia autonoma di Trento ed alle Società da essa controllate, nonché agli enti locali e ad eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico. La quota di partecipazione diretta della Provincia autonoma di Trento dovrà essere in ogni caso almeno pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale.

Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di trasferimento che determini il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2° del presente articolo 5. Resta fermo che, in caso di trasferimento delle azioni, gli altri soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.

Per entrare a far parte della Società gli aspiranti soci dovranno presentare

una domanda all'organo di amministrazione dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di azioni da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al comma 2° del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui al comma 2° comporta l'esclusione da socio.

I soci possono finanziare la Società con prestiti e/o versamenti fruttiferi o infruttiferi in conto capitale o altro titolo anche con obbligo di rimborso, inclusa la forma di prestiti obbligazionari convertibili in azioni delle società socie o di società controllate dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 6 **AZIONI**

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Art. 7 **LIBERAZIONE DELLE AZIONI**

I versamenti delle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti legalmente dall'Organo di Amministrazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 2344 del C.C., il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse calcolato ad un saggio pari a quello legale, aumentato del 5% (cinque per cento).

Art. 8 **EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI**

La Società può emettere, su deliberazione dell'Organo di amministrazione, obbligazioni non convertibili con le forme e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

La Società può emettere, su delibera dell'assemblea dei soci, obbligazioni convertibili in azioni proprie, nel rispetto del vincolo di cui all'art. 5, ovvero convertibili in azioni di società controllate, con le forme e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 9 **ASSEMBLEA**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Art. 10 **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo

amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché l'eventuale data di seconda convocazione per il caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione non risultasse validamente costituita. L'avviso potrà contenere ulteriori date di convocazione qualora anche alla data indicata per lo svolgimento della seconda non venisse raggiunto il relativo quorum.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione ed impedire ogni decisione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Inoltre dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 11

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'intervento all'Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta.

La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci o ai dipendenti della Società.

Art. 12

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ed, in caso di assenza o di impedimento, dal VicePresidente. In difetto, la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano.

In caso di assenza o impedimento dei predetti soggetti, l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

Art. 13

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Per le successive convocazioni e deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si osservano le disposizioni di cui all'art. 2369 C.C..

Art. 13 BIS

PRINCIPI GENERALI SUGLI ORGANI

La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina provinciale vigente.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Art. 14

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE E COORDINAMENTO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e per effetto della disciplina attuativa, la Società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri", secondo determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

I componenti dell'Organo Amministrativo sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.

I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili.

Impregiudicata l'applicazione di ogni norma di legge sopravvenuta che regolasse la materia, gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dettati dagli articoli 1 e 4 del D.M. 30 dicembre 1998 n. 516 nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1999 n. 81, ai quali è fatto rinvio per determinazione volontaria della Società.

Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

- 1) colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche

l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio. Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla Società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

L'Organo di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, a tempo determinato con facoltà di rinnovo, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla vigente normativa, stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti da questo statuto per gli amministratori.

Tale figura deve essere scelta fra i soggetti laureati in discipline economiche o giuridiche secondo criteri di professionalità e competenza e deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della Società; ovvero
- b) attività di revisione legale dei conti presso società; ovvero
- c) attività professionali o di insegnamento universitario in materie finanziarie o contabili; ovvero
- d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni o società a partecipazione pubblica operanti nel settore finanziario o contabile, ovvero presso società di consulenza.

L'incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dall'Organo di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa. Il soggetto preposto

decade dall'ufficio qualora sia accertata la carenza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dall'Organo di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art. 15

ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, e provvede a tutto quanto non sia, per legge o per statuto, riservato all'Assemblea e all'organismo individuato per il controllo analogo anche congiunto esercitato dalle Amministrazioni Pubbliche socie.

Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della disciplina vigente nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente.

La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive si dota di strumenti di programmazione e reporting a corredo dei quali il Collegio sindacale redige apposita relazione.

Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'Organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'organismo individuato dall'articolo 26 del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.

Art. 16

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente – o chi lo sostituisce ai sensi del presente articolo – convoca il consiglio di Amministrazione, con le modalità di seguito indicate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal VicePresidente o, in difetto dal Consigliere più anziano.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audio ovvero audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma e/o fax od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data di riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza e video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni verrà redatto verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Art. 18

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi all'Amministratore Unico, ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione e l'ammontare del gettone di presenza, nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.

L'assemblea determina altresì un limite all'importo complessivo dell'onere per compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusivi di quelli di cui all'articolo 19.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

L'Organo di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea autorizza l'Organo di Amministrazione a stipulare idonee coperture assicurative per i danni derivanti da perdite patrimoniali involontariamente cagionate, da parte degli Amministratori, alla Società o a terzi, ivi compresi i relativi Soci, in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui i medesimi Amministratori debbano rispondere a norma di legge nell'esercizio delle loro funzioni. Autorizza altresì la stipula di polizze di assicurazione per infortuni professionali.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19

DELEGA DELLE ATTRIBUZIONI CONSILIARI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Art. 20

IL PRESIDENTE

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione - se

nominato - è il legale rappresentante della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le altre attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 19 in materia di delega di attribuzioni consiliari. La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano. La firma del Vice Presidente costituisce di per sé stessa la prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Al tempo stesso, la firma del Consigliere più anziano costituisce prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, al consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, anche a Dirigenti e Procuratori.

Può essere conferita per determinati atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio e a Dirigenti.

Art. 21

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

I componenti del Collegio Sindacale sono nominati a maggioranza dall'Assemblea Ordinaria, che provvederà altresì a nominare il Presidente del Collegio Sindacale. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Attribuzioni, doveri e durata dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge in materia di Società per azioni e dalle altre disposizioni speciali eventualmente applicabili.

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi.

I membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10.

Il compenso, ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza, da corrispondere ai sindaci effettivi è determinato preventivamente dall'Assemblea.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o altri emolumenti deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. L'Assemblea determina le modalità di rimborso

delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne determina il corrispettivo. L'incarico viene conferito nel rispetto delle disposizioni normative che ne limitano la durata ed ha scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Art. 22

DIRETTORE GENERALE

L'Organo di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, definendone mansioni e attribuzioni. Il Direttore Generale sovrintende alla struttura organizzativa della Società e gestisce gli affari individuati dall'Organo di Amministrazione nei limiti dallo stesso stabiliti.

Art. 23

ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata all'Organo di Controllo.

Art. 24

ALTRI ORGANI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lettera d), del D.Lgs. n. 175/16, qualora ammesso dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all'esenzione prevista per le società c.d. "quote" di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) del citato D.Lgs. 175/16, la società potrà costituire comitati con funzioni consultive in materia di finanza e ricorso al mercato dei capitali.

Art. 25

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

La destinazione degli utili netti, prelevata una somma pari al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ed una somma pari al 45% (quarantacinque per cento) da destinare ad accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione dell'Assemblea, sarà determinata con deliberazione dell'Assemblea.

Gli utili distribuibili sono ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale.

Art. 26

CONTROLLO ANALOGO

La Provincia esercita mediante un proprio organismo sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della Società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico della Provincia.

Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti alla Provincia sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di socio secondo la disciplina del Codice Civile.

Le indicazioni provenienti dall'organismo incaricato del controllo analogo sono vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento dell'organismo incaricato del controllo analogo sono disciplinati dalla Provincia.

Art. 27

PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

E' necessaria l'adozione della deliberazione della Giunta provinciale in tutti i seguenti casi:

1. le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della Società;
2. la trasformazione della Società;
3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
4. la revoca dello stato di liquidazione;
5. le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto della relativa partecipazione da parte di un'amministrazione pubblica;
6. l'alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali.

La quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati è subordinata all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale.

L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

Art. 28

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

F.to Michele Andreaus

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.